Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 29 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1939-XVII, n. 1402.
Ordinamento per l'esercizio della pesca in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, che approva il regolamento per l'esercizio della pesca nella Tripolitania e nella Cirenaica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 902, che approva il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Visti i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2391, e 15 luglio 1923-I, n. 1778, che apportano modifiche al Codice suddetto;
Visto il R. decreto 3 aprile 1937-XV, n. 1091, che apporta ulteriori modificazioni al Codice stesso;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Ritenuta la necessità di coordinare, riunire ed adattare alle nuove esigenze le disposizioni sull'esercizio della pesca in Libia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito ordinamento per l'esercizio della pesca in Libia, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento per l'esercizio della pesca nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvato con il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, modificato dal decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, numero 715, e dai Regi decreti 21 novembre 1920, n. 1712, e 22 novembre 1925-IV, n. 2273, salve le disposizioni particolari stabilite per le pescagioni speciali ed ogni altra disposizione contraria al presente ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 101. — MANCINI

Ordinamento per l'esercizio della pesca in Libia

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Agli effetti delle presenti disposizioni, è considerata come pesca marittima anche quella che si esercita in Libia nelle acque di demanio pubblico liberamente comunicanti col mare, anche solamente per una parte dell'anno, dal punto dove comincia la miscela delle acque salse con le dolci fino al mare.

E' considerata, invece, pesca nelle acque interne quella che si esercita nei corsi d'acqua dal punto dove comincia la miscela delle acque salse con le dolci fino alla sorgente e negli stagni o lagune non comunicanti col mare.

Art. 2.

Alla sorveglianza sulla pesca ed all'accertamento delle eventuali infrazioni alle presenti disposizioni, provvedono le Autorità marittime della Libia col concorso del personale della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, e di ogni agente della forza pubblica.

Art. 3.

La consulenza per l'industria della pesca, il controllo di natura tecnica della pesca ed il coordinamento dei dati statistici sulla produzione e sul commercio della pesca, verranno esercitati dalla direzione dell'Osservatorio di pesca di Tripoli, istituito con R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1957.

Art. 4.

La disciplina dei mercati del pesce all'ingrosso ed al dettaglio verrà regolata dal Governo della Colonia, anche agli effetti della polizia sanitaria, a norma del R. decreto-legge 4 aprile 1929-VII, n. 927, che disciplina il commercio ed i mercati dei prodotti eduli nel Regno, convertito nella legge 8 luglio 1929-VII, n. 1367.

Per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti chiusi, saranno osservate le norme stabilite nel Regno con il R. decreto-legge 7 luglio 1927-V, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928-VI, n. 1378, che s'intendono estese alla Libia.

Art. 5.

Sono ammessi all'esercizio della pesca nelle acque della Libia i marittimi inscritti nelle matricole o nei registri della gente di mare delle Colonie e Possedimenti italiani e quelli inscritti nelle matricole o nei registri della gente di mare del Regno.

Gli stranieri potranno essere ammessi all'esercizio della pesca in virtù dei trattati vigenti, o, in mancanza, con speciale autorizzazione del Governatore generale della Libia.

Art. 6.

Le navi di bandiera estera ammesse ad esercitare la pesca nelle acque della Libia sono tenute all'osservanza delle presenti norme, salvo particolari disposizioni previste da trattati o convenzioni internazionali.

Art. 7.

Le Autorità marittime, il personale della Regia marina ed in genere tutti gli agenti che esercitano la vigilanza sulla pesca marittima, hanno facoltà di visitare le navi e barche pescherecce, per accertare se sia stata commessa violazione alle presenti disposizioni.

Art. 8.

Le navi e barche pescherecce, appartenenti a cittadini italiani metropolitani residenti in Libia ed a cittadini italiani libici, debbono essere inscritte presso gli uffici marittimi coloniali competenti per circoscrizione.

Art. 9.

La pesca marittima si distingue in « pesca limitata » e « pesca illimitata ». La pesca limitata è quella che si esercita nelle acque della Libia ad una distanza non superiore alle sei miglia da terra, la pesca illimitata è quella che si esercita in alto mare od all'estero.

Le licenze per la pesca marittima sono rilasciate dall'Autorità marittima di cui all'art. 518 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile della Libia appro-

vato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062, sentito il parere del direttore dell'Osservatorio di pesca in Tripoli.

Le licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Libia sono rilasciate dai Commissariati provinciali sempre su parere del direttore dell'Osservatorio predetto.

Art. 10.

Per assumere la direzione di un peschereccio, destinato alla pesca limitata, di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, occorre aver ottenuto la qualifica di capo barca per la pesca limitata.

Per assumere la direzione di un peschereccio destinato alla pesca illimitata o di un peschereccio adibito alla pesca limitata di stazza lorda superiore a 25 tonnellate, occorre aver ottenuto la qualifica di marinaio autorizzato alla pesca.

Per ottenere la qualifica di capo barca per la pesca limitata con pescherecci di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate occorre:

1) essere inscritto fra la gente di mare di prima o di seconda categoria;

2) avere l'età di anni 21 compiuti;

3) avere esercitato la pesca per dodici mesi dopo l'iscrizione fra la gente di mare.

Per ottenere la qualifica di marinaio autorizzato alla pesca illimitata o alla direzione di battelli di stazza lorda superiore a 25 tonnellate occorre:

1) essere inscritto fra la gente di mare di 1ª categoria;

2) avere l'età di 21 anni compiuti;

3) avere esercitato per ventiquattro mesi la navigazione o la pesca illimitata o tenuto la direzione di battelli di stazza lorda superiore a 25 tonnellate dopo l'inscrizione fra la gente di mare;

4) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma stabilito dal Ministero delle comunicazioni, nelle capitanerie capoluogo di compartimento marittimo, davanti ad una commissione composta dal comandante del porto, presidente, da un ufficiale di porto e da un capitano o padrone marittimo, membri.

Le qualifiche di capo barca per la pesca limitata e di marinaio autorizzato per la pesca illimitata sono rilasciate dal comandante del compartimento marittimo.

Le corrispondenti autorizzazioni rilasciate nel Regno saranno riconosciute valide nella Libia.

Art. 11.

Le navi e le barche da pesca devono aver sempre, visibili a distanza, nel centro della vela maestra, il numero di inscrizione e, al di sotto, il distintivo della circoscrizione marittima.

Il numero sarà dipinto con tinta nera indelebile e le cifre saranno di altezza non minore di cinquanta centimetri.

Il distintivo sarà costituito dalla lettera iniziale maiuscola del capoluogo della circoscrizione, di altezza non inferiore a cinquanta centimetri, e dipinto in rosso.

Per i fanali notturni saranno osservate le disposizioni del regolamento per evitare gli abbordi in mare.

I motopescherecci dovranno essere muniti di un orifiamma.

Art. 12.

Le persone preposte alla direzione di navi o barche addette alla pesca con reti a strascico, con o senza motore, nonchè gli esercenti la pesca nei laghi salsi dati in concessione, debbono tenere un giornale di pesca conforme al modello stabilito, nel quale saranno indicate, per ciascun giorno di esercizio, le ore ed i luoghi di pesca, le quantità e le qualità del prodotto pescato.

La tenuta del giornale di pesca non è obbligatoria per i battelli senza motore, di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate.

Le persone preposte alla direzione di navi e barche pescherecce, il proprietario od armatore di esse ed ogni altro esercente la pesca, sono tenuti a fornire all'Autorità marittima tutte le notizie ed i dati che loro venissero richiesti.

Art. 13.

E' proibita la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti o atte ad intorpidire, stordire ed uccidere i pesci e gli altri animali acquatici, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per la detenzione, la fabbricazione e la vendita degli esplosivi.

Art. 14.

E' vietata in Libia la pesca del pesce novello di origine marina, salvo che sia esercitata a scopo di piscicoltura, previo permesso annuale che dovrà essere rilasciato dal Commissariato provinciale, sentito il parere del capo della Circoscrizione marittima locale e del direttore dell'Osservatorio di pesca di Tripoli.

E' parimenti proibita la raccolta di uova e novellame di pesce d'acqua dolce, a meno che non sia esercitata per lo scopo suddetto e previo permesso annuale del Commissariato provinciale, sentito il parere del direttore dell'Osservatorio di pesca sopraindicata.

Art. 15.

Il versamento dei rifiuti degli stabilimenti industriali nelle acque pubbliche è subordinato al rilascio di un permesso da parte delle Autorità marittime per quanto riguarda le acque marine e del Commissariato provinciale per quanto riguarda le acque interne.

In tutti e due i casi dovrà essere preventivamente sentito il parere del direttore dell'Osservatorio di pesca di Tripoli, il quale indicherà i provvedimenti atti ad impedire od attenuare i danni alla industria della pesca.

E', altresì, vietato alle navi di gettare residui di olii minerali nei porti e lungo la costa, a distanza inferiore a sei miglia.

Art. 16.

E' proibito di pescare:

1) nelle zone di mare e negli stagni salsi che siano oggetto di utilizzazione diretta da parte dello Stato o di concessionari; è comunque sempre vietata la pesca per un tratto di mare di metri 200 in avanti e per altrettanti lateralmente alla foce dei canali che mettano gli stagni salsi in comunicazione col mare;

2) nelle zone di rispetto e di esercizio delle tonnare e di altre pescagioni fisse;

3) nell'interno dei porti, salvo speciale permesso dell'Autorità marittima;

4) nelle zone acquee che, a scopo di tutela dei prodotti acquatici, siano assoggettate a particolari divieti stabiliti dalle presenti disposizioni o da norme emanate dal Ministro per l'Africa Italiana o dal Governatore generale;

5) nelle zone indicate dall'Autorità marittima per ragioni militari e nei luoghi ove esistono cavi sottomarini.

Art. 17.

E' vietato il commercio del pesce e degli altri animali acquatici raccolti nei periodi di tempo e coi modi di pesca non consentiti dalle presenti disposizioni.

Art. 18.

Il rilascio della licenza per la pesca marittima di cui al precedente articolo 10 è subordinato al pagamento dei seguenti diritti, che saranno versati presso il locale Ufficio tasse affari, su ordine di introito rilasciato dall'Autorità marittima.

Per ogni scafo a remi ed a vela di stazza non superiore a 5 tonnellate, qualunque sia il sistema di pesca adoperato, L. 5.

Come sopra, per scafi di stazza superiore a 5 tonnellate, L. 10.

Per ogni scafo azionato a motore, non destinato alla pesca con reti a strascico, L. 25.

Per ogni scafo a motore, destinato alla pesca con reti a strascico, L. 50.

La licenza è valida per un anno dalla data del rilascio; essa dovrà essere tenuta sempre a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle Autorità ed agenti preposti alla vigilanza sulla pesca.

Il rilascio della licenza per la pesca nelle acque interne è subordinato al pagamento di una tassa non superiore alle L. 10.

Anche questa licenza ha la validità di un anno.

Art. 19.

Per l'esercizio della pesca marittima con le reti trascinate da natanti, saranno osservate le seguenti norme:

1) le reti dovranno essere mantenute ad una distanza non inferiore ad un chilometro dalle barche che esercitano la pesca delle spugne e dovranno rispettarne le norme per la protezione delle tonnare e dei banchi di corallo;

2) nell'esercizio della pesca, per quanto riguarda la località di esercizio, la distanza dalla costa, i periodi di tempo, il genere e le dimensioni degli strumenti pescherecci e la misura delle maglie, verranno osservate le prescrizioni emanate dall'Autorità marittima di concerto con la direzione dell'Osservatorio di pesca di Tripoli.

Art. 20.

Ai fini della tutela della produttività del mare, secondo le segnalazioni che al riguardo verranno fatte dalla direzione dell'Osservatorio di pesca, come pure per motivi di carattere economico o per ragioni di polizia marittima, le Autorità marittime potranno, previa autorizzazione del Governatore generale, fissare turni per l'esercizio della pesca e vietare l'esercizio della pesca in determinate zone, per determinati periodi dell'anno o con determinati sistemi.

CAPO II

Concessioni speciali

Art. 21.

Le zone acquee di demanio pubblico liberamente comunicanti col mare, anche solo per una parte dell'anno, potranno essere date in concessione, previo parere della direzione dell'Osservatorio di pesca, mediante speciale atto da stipularsi, innanzi all'Autorità marittima, nelle forme prescritte e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice per la marina mercantile della Libia, approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 902, e nel relativo regolamento, approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062.

La durata della concessione non può eccedere i dieci anni a meno che non debbano essere eseguite, dal concessionario, opere di adattamento e di ripopolamento, nel qual caso la durata della concessione può essere estesa a quindici anni.

Nell'atto di concessione saranno indicate le norme tecniche a cui il concessionario dovrà attenersi per un razionale sfruttamento della zona, nonchè il canone annuo da corrispondere all'Amministrazione coloniale.

Tali norme dovranno essere preventivamente sottoposte al parere della direzione dell'Osservatorio di pesca di Tripoli.

L'atto di concessione è soggetto all'approvazione del Governatore generale.

Art. 22.

Gli allevamenti di animali acquatici nel mare e nelle zone indicate nell'articolo precedente non potranno essere eseguiti senza la preventiva concessione dell'Autorità marittima, da accordarsi con le modalità indicate nell'articolo stesso.

CAPO III

Agevolazioni all'industria della pesca ed alla colonizzazione peschereccia

Art. 23.

Le cooperative già costituite o che si costituissero in Libia tra pescatori cittadini italiani metropolitani o libici sono esenti, per un decennio, da qualsiasi tassa relativa agli atti costitutivi e da qualsiasi imposizione governativa sul ricavato della pesca, salvi i diritti previsti dal presente ordinamento e quelli municipali di vendita.

Le stesse esenzioni sono accordate in Libia alle cooperative fra pescatori esistenti in Italia, ai sindacati e consorzi, per quanto riguarda il reddito colà conseguito dalla preparazione e vendita del pesce e degli altri prodotti acquatici.

Art. 24.

E' in facoltà del Governo della Colonia di accordare speciali agevolazioni alle cooperative o società che lungo il litorale o nell'interno della Colonia intendessero esercitare una duplice attività agricola e peschereccia.

A favore di queste cooperative o società potranno essere altresì accordate, a condizioni di favore, affittanze di acque di demanio pubblico, nonchè terreni demaniali a scopo di coltivazione agricola, oltre quelli occorrenti per la costruzione degli alloggi e degli edifici per l'esercizio della industria e della pesca.

Art. 25.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana emesso di concerto con quello per le finanze, possono essere concessi alla industria della pesca speciali premi di incoraggiamento, con speciale riguardo alle organizzazioni dirette all'importazione dalla Libia nel Regno del pesce fresco e conservato.

Nell'assegnazione di tali premi sarà tenuto conto sia dell'entità economica dei risultati conseguiti, che delle novità e dei perfezionamenti che venissero introdotti nei metodi di pesca e nelle applicazioni industriali.

CAPO IV

Reati - Pene - Procedimenti

Art. 26.

Saranno puniti con ammenda da L. 20 a L. 100:

a) le contravvenzioni agli articoli 8, 11, 12, 16 e 17 del presente ordinamento;

b) le infrazioni alle ordinanze emesse dalle Autorità marittime in base all'art. 20 dell'ordinamento stesso;
c) ogni altra contravvenzione alle norme del presente ordinamento non espressamente prevista.

Art. 27.

Saranno punite con ammenda da L. 50 a L. 3000 le contravvenzioni agli articoli 10, 13, 14, 15, 18, 19 e 22 del presente ordinamento, salva l'applicazione delle maggiori pene quando costituiscano reati più gravi.

Art. 28.

Gli animali acquatici pescati in contravvenzione alle norme del presente ordinamento saranno sempre sequestrati e, se deteriorabili, venduti.

Per le contravvenzioni agli articoli 13, 14, 16, 19, 20 del presente ordinamento, sia in caso di oblazione, sia in caso di condanna, deve essere ordinata la confisca dei prodotti della pesca o del ricavato della loro vendita.

Per le contravvenzioni all'art. 13 del presente ordinamento ed in caso di recidiva per tutte le contravvenzioni di cui al comma precedente, potrà essere pronunciata la confisca delle barche e degli attrezzi usati.

Art. 29.

Ai marittimi condannati per contravvenzione alle norme prescritte dal presente ordinamento potrà essere sospeso o revocato il permesso di pesca.

Art. 30.

I comandanti di compartimento e di circondario marittimo della Libia, ciascuno entro i limiti della propria giurisdizione, istruiscono e giudicano tutte le infrazioni previste dal presente ordinamento con le norme di procedura stabilite per i reati marittimi dal Codice per la marina mercantile della Libia.

Avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria superiore a L. 2000 è ammesso appello al Tribunale competente entro tre giorni successivi alla notifica della sentenza.

Le infrazioni stesse, quando non sia intervenuta ancora sentenza di condanna, possono essere conciliate dalle Autorità predette mediante la determinazione di una somma da versarsi dai contravventori a titolo di oblazione.

I contravventori in tal caso debbono pagare, oltre la somma stabilita a titolo di oblazione, le eventuali spese giudiziarie dovute fino al momento in cui il procedimento penale venne interrotto.

Art. 31.

Le Autorità marittime sopra menzionate dovranno, ogni trimestre, segnalare al Governo della Colonia gli agenti che si siano particolarmente distinti nello scoprimento ed accertamento delle infrazioni alle norme del presente ordinamento, ai fini della concessione di speciali premi agli agenti stessi della maggiorazione del premio di operosità che fosse loro assegnato con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 32.

I proprietari ed armatori delle barche da pesca sono responsabili delle pene pecuniarie inflitte ai capitani ed alle altre persone dell'equipaggio, salvo diritto a rivalsa.

Art. 33.

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle oblazioni ed il ricavato della vendita degli oggetti confiscati sono devoluti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1939-XVII, n. 1403.
Corresponsione di un soprassoldo ai militari addetti alla custodia dei campi di fortuna in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, convertito in legge con la legge 25 giugno 1937-XV, n. 1498, relativo all'ordinamento delle Forze aeree della Libia;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1598, che approva le norme riguardanti il personale dell'Aeronautica della Libia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica e per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al capo V del titolo I delle norme riguardanti il personale dell'Aeronautica della Libia, approvate con R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1598, è aggiunto il seguente articolo 33-*bis*:

« Il comandante del Corpo può, nella misura e nei modi da stabilirsi dal Governo della Libia, corrispondere speciali rimunerazioni ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, nazionali ed indigeni, incaricati di istruzioni o servizi speciali o straordinari che non rientrino nelle normali attribuzioni del grado o della carica da essi rivestita e pei quali non trovisi stabilito apposito compenso da altre disposizioni ».

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 123. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1939-XVII, n. 1404.

Proroga delle disposizioni concernenti i requisiti per l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che detta norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi statali;

Visto il R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1595, che dà facoltà al Ministro per l'aeronautica di ammettere, fino a tutto il 1938, ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica candidati con riserva di presentazione del titolo di studio;

Ritenuta la necessità di far luogo ad una proroga della facoltà suddetta fino a tutto il 1939;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad avvalersi per tutto l'anno 1939 della facoltà concessa con R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1595, circa i concorsi per l'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica con riserva di presentazione del titolo di studio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 121. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1405.

Estensione dei premi di arruolamento e di rafferma ai militari di truppa aiuto specialisti di leva trasferiti in Africa Orientale Italiana ed in Libia con obbligo di ferma biennale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, riguardante l'approvazione delle norme relative al personale della Regia aeronautica destinato in Africa Orientale;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1598, riguardante l'approvazione delle norme concernenti il personale dell'Aeronautica della Libia;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica e per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 25 del R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, e nell'art. 25 del R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1598, sono estese ai militari di truppa aiuto specialisti di leva trasferiti in Africa Orientale Italiana ed in Libia con l'obbligo della ferma biennale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 125. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° luglio 1939-XVII, n. 1406.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio delle tramvie urbane di Verona.

N. 1406. R. decreto 1° luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio delle tramvie urbane di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1939-XVII.

Sostituzione del delegato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie sarde in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 14 novembre 1932-XI, n. 154172, registrato alla Corte dei conti il 25 detto mese e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1932-XI, col quale ai sensi del R. decreto 10 ottobre 1929, n. 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 262 dell'11 novembre 1929 si riconosceva quale delegato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie sarde, il comandante Gayo Edoardo fu Michelangelo, capitano di vascello in posizione ausiliaria;

Ritenuto che la Compagnia fondiaria regionale in liquidazione speciale, con sede in Milano, via Ugo Foscolo, 2, nella quale venne incorporata la suddetta Compagnia Reale delle ferrovie sarde con deliberazione dei commissari liquidatori in data 24 gennaio 1939, ha stabilito di chiedere, per economia di spesa, di sostituire il predetto comandante Gayo col rag. Luigi D'Ardia Caracciolo, in servizio sin dal 1934, nel medesimo Ufficio, quale segretario;

Considerato che, giusta quanto risulta dalla suindicata deliberazione commissariale, il rag. Luigi D'Ardia Caracciolo, in caso di sua assenza od impedimento, sarà sostituito interinalmente ad ogni effetto dal senatore avv. Carlo Bonardi e dal dott. Morini Armando che agiranno congiuntamente;

Ritenuto che, gli stessi commissari liquidatori assicurano che nonostante la sostituzione di cui sopra, sarà mantenuta la continuità e regolarità del funzionamento dell'Ufficio speciale predetto;

Sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito il quale ha manifestato per la parte di sua competenza, parere favorevole alla sostituzione di cui sopra, con nota 3 agosto 1939-XVII, n. 14371;

Decreta:

In conformità della deliberazione collegiale 24 gennaio 1939-XVII dei commissari liquidatori della Compagnia fondiaria regionale in liquidazione speciale, è riconosciuto, quale delegato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale, per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie sarde, con sede in Roma, il rag. Luigi D'Ardia Caracciolo di Giovanni Francesco, in sostituzione del comandante Edoardo Gayo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4268)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1939-XVII.

Autorizzazione alla S. A. Magazzini generali di Mede Lomellina ad istituire ed a gestire in Mede una succursale pel deposito di cereali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158;

Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al R. decreto-legge sopra indicato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1936-XIV (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1936-XIV) col quale la S. A. Magazzini generali di Mede Lomellina venne autorizzata all'esercizio di Magazzini generali in Mede Lomellina per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la domanda in data 20 giugno 1939-XVII, presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad istituire ed a gestire in Mede, via XVIII Novembre, una succursale pel deposito di cereali;

Vista la deliberazione 27 giugno 1939-XVII del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Pavia, esprimente parere favorevole circa l'accoglimento della domanda in questione;

Decreta:

Art. 1.

La S. A. Magazzini generali di Mede Lomellina è autorizzata ad istituire ed a gestire in Mede, via XVIII Novembre, una succursale pel deposito di cereali.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nella istituenda succursale saranno applicati il regolamento e le tariffe in vigore pei depositi effettuati nella Sede principale, di cui al decreto Ministeriale 13 aprile 1936-XIV, surrichiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1939-XVII.

Il Ministro: Lantini

(4255)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 settembre 1939-XVII.

Proroga del termine per l'invio delle pubblicazioni da parte dei candidati alla libera docenza per la sessione dell'anno 1939.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, con la quale è stata indetta la sessione dell'anno 1939-XVII per l'abilitazione alla libera docenza;

Dispone:

I termini del 30 settembre 1939-XVII e del 31 ottobre 1939-XVIII fissati dalla suddetta ordinanza per l'invio delle pubblicazioni da parte dei candidati alla libera docenza sono prorogati rispettivamente al 31 ottobre 1939-XVIII e al 30 novembre 1939-XVIII.

Roma, addì 20 settembre 1939-XVII

Il Ministro: Bottai

(4257)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha rimesso, in data 22 settembre 1939-XVII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1939-XVII, n. 1201, recante modificazioni al regime dei prodotti petroliferi, del caffè e dei surrogati di caffè.

(4286)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha rimesso, in data 22 settembre 1939-XVII, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1939-XVII, n. 1215, concernente la importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale.

(4287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notari

Con decreto Ministeriale 8 agosto 1939-XVII, il dott. Giuseppe Lentini fu Pasquale, Regio notaio residente ed esercente in Taranto, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

(4289)

Con decreto Ministeriale del 23 giugno 1939-XVII, il dott. Michele Labriola fu Diego, notaio residente ed esercente in Bari, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

(4290)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 4 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
11 agosto 1938	S.I.E.T. Società Anonima, a Roma.	Batteria di distribuzione stagna comprendente cassette superiori ed inferiori, chiuse con coperchi a vite e collegate mediante tubi.	16521
» » »	S.I.E.T. Società Anonima, a Roma.	Lampada antiscintilla comprendente un sostegno a zoccolo, un corpo di lampada e un dispositivo di illuminazione.	16522
17 settembre »	Ditta Lampa (Lavorazione Applicazioni Materie Plastiche e Affini), a Milano.	Maniglia per porte avente forma di un corno di stambecco, e costruita specialmente in bachelite.	16523
23 » »	Bonini Attilio Giovanni e Scarbanti Gino, a Bologna.	Macchina per riproduzione di sculture su legno con bilanciere porta punte taglienti, spostabile in ogni senso, azionata da due motori elettrici e con dispositivo atto ad invertire il movimento delle punte taglienti.	16524
5 novembre »	Bottonificio Pietro Capra & C. S. A., a Piacenza.	Bottone in materiale plastico od altro, con calotta convessa e punteggiata in rilievo dal lato del fronte.	16525
» » »	Bottonificio Pietro Capra & C. S. A., a Piacenza	Bottone in materiale plastico o simili formato a scodella con fondo a rilievo e bordino di limitazione.	16526
7 » »	Coda Eugenio, a Torino.	Pattumiera con la base a sezione approssimativamente quadrata avente il coperchio ribaltabile e il fondo apribile.	16527
12 » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con echinocacti stilizzati a guisa di bordi di ricami contrapposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16528
» » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con festoni paralleli di piantine fiorite di latiro. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16529
» » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con linee parallele di rametti mozzi di rusco alternati con teste di gelsomino doppio (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16530
» » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di melograni incisi con fiorellini; di fiori di victoria regia, del mago, zinie, garofani, papaveri e genziane e di rami di vite del Canadà, di viole del pensiero con astri e fiori di giuda con bacche. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16531

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 novembre 1938	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con intreccio di piante di luppolo in fiore. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16532
» » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con mosaico di filarie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16533
» » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con festoni di licheni incrostanti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16534
» » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con allineamento parallelo di corolle di ellebori doppi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16535
» » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con arabeschi di piante di dracunculo con fiori di segeta, di limnantemo e frutti di melo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16536
» » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con inferriata di rametti di rusco a serpentina. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16537
» » »	S. A. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con linee parallele alterne di trifogli in direzione contrapposta. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16538
14 » »	Soc. An. Novità e Tessuti S.A.N.E.T., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con mosaico regolare di teste di tulipano con stipola. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16539
» » »	Soc. An. Novità e Tessuti S.A.N.E.T., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno e regolare di contorni di anfore e vasi contrapposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16540
» » »	Soc. An. Novità e Tessuti S.A.N.E.T., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele di grossi punti che verso i bordi si raddoppiano e si triplicano aumentando inoltre le proprie dimensioni. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16541

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
14 novembre 1938	Soc. An. Novità e Tessuti S.A.N.E.T., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele di quadrati che verso i bordi si raddoppiano e si triplicano aumentando inoltre le proprie dimensioni. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16542
» » »	Soc. An. Novità e Tessuti S.A.N.E.T., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno e regolare di dischetti quartati alternati con fiori di composite. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combizioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16543
» » »	Soc. An. Novità e Tessuti S.A.N.E.T., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con righe alterne di gelsomini e scarpette di Madonna separate da striscie crepate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16544
3 febbraio 1939	Boffelli Armando a Milano.	Apparecchio per radiazioni elettriche ad uso terapeutico con riflettore girevole in tutti i sensi e basamento racchiudente il trasformatore e tutti gli accessori elettrici.	16545
21 novembre »	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Disegno di tessuto a maglia con serie di sei linee intercalate ad una cordonatura, in rilievo, con interruzioni trasversali regolarmente distanziate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso).	16546
» » »	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Disegno di tessuto a maglia con righe a zigzag, profilate regolarmente distanziate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso).	16547
» » »	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Disegno di tessuto a maglia con puntini regolarmente disseminati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso).	16548
22 » »	A.M.S.A. Articoli Moda S. A., a Milano.	Bottone a coppa con orlo a quattro sporgenze a mò di foglie e fondo con elemento in rilievo, provvisto di gambo d'attacco.	16549
» » »	A.M.S.A. Articoli Moda S. A., a Milano.	Bottone a coppa con interno a sporgenze radicali, curve e gambo d'attacco.	16550
24 » »	Ditta Seguso « Vetri d'Arte » Società Collettiva, a Murano.	Vetro d'arte sotto forma di lampadario a ranghi di lampade sostenute da una traversa, rinforzata da striscia ondulata metallica racchiusa tra vetri, il tutto essendo sospeso mediante forcelle e tirante.	16551
25 » »	S. A. Ercole Marelli & C., a Milano.	Motore elettrico asincrono antideflagrante di costruzione chiusa ed autoavviantesi a repulsione adatto per azionare distributori automatici di benzina, pompe funzionanti con liquidi inflammabili, e per qualsiasi applicazione per la quale il motore venga a trovarsi in presenza di vapori o di gas esplosivi.	16552

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
25 novembre 1938	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Disegno di tessuto a maglia con file di gruppi costituiti di sei piccoli rettangoli sovrapposti, sfalsati, e in rilievo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16553
» » »	Leonardi Ada, a Milano.	Calze con ombre e sfumature, ottenute con colori o con ispessimento di tessuto, applicate parzialmente e saltuariamente alle calze con lo scopo precipuo di produrre l'effetto ottico di assottigliare le caviglie e perfezionare tutta la linea della gamba.	16554
» » »	Sartori Ernesto, a Milano.	Recipiente sotto forma di bicchiere in alluminio con pareti brocciati in guisa da ottenere un effetto ottico di ghiacciatura della superficie.	16555
26 novembre »	Bianchi Anderloni Felice, a Milano.	Maschera di protezione di radiatori per automobili profilata a vento con forma di prua munita di fenditure longitudinali per il passaggio dell'aria ricavate nella stessa maniera.	16556
» » »	Soc. An. Stabilimenti di S. Eustachio, a Milano.	Tornio a 8 velocità per la calibratura dei cilindri da laminatoio.	16557
» » »	Soc. An. Stabilimenti di S. Eustachio, a Milano.	Tornio a 16 velocità per cilindri da laminatoio di diametro non eccedente mm. 500.	16558
» » »	Soc. An. Stabilimenti di S. Eustachio, a Milano.	Tornio a 16 velocità per cilindro da laminatoio di diametro fino a mm. 850.	16559
» » »	Soc. An. Stabilimenti di S. Eustachio, a Milano.	Tornio da 16 velocità per cilindri da laminatoio di diametro fino a mm. 1330.	16560
28 » »	S.A.S. Soc. An., Segnalazioni, a Milano.	Nastro con applicazioni di elementi catarifrangenti, serventi per cinture, bracciali e simili.	16561
2 dicembre »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con stratificazione a fondo pieno di foglie di ontano, fiori di tulipano screziato, di arnica e di ranuncoli dei prati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16562
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con piantine stilizzate di tulipano semplice separate a guisa di rete da aste a bordi ondulati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16563
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con rappresentazione grafica di un campo di onde acustiche separate da tratteggi (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16564
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con quadrati contigui ornati con due giunti a guisa di facce di dadi irregolari. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16565
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con corolla di rosa mistica accoppiata con corolla di rosa carnicina a larghi intervalli regolari. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16566

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
2 dicembre 1938	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fasci paralleli di linee interrotte e bordo degli stessi fasci incrociati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16567
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con campo regolare di teste di fiori di bellis e bordo a festone di leucantemi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16568
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di teste di fiori di cirso e bordo di teste di violacciocche. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dihiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16569
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di placche con aspetto di peridinee d'acqua dolce (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16570
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con nastri slabbrati paralleli e intercalati da piccoli fiori di magnolia. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16571
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento e inquadratura di dischi con aspetto di vetrata. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16572
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con finestrelle contigue con listelli irregolari, al bordo, striscie parallele. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16573
29 novembre »	Soc. Edizioni Alta Novità E.A.N. di Levi e Sabran, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoncini a spina di pesce di piantine fiorite di tulipani e foglie di cicoria, foglie di robinia, corolle di miosotis e di ranuncoli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16574
2 dicembre »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con accostamento su linee parallele spaziate di zolle erbose fiorite, fragole, clematidi e orchidee. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16575
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di cagnolini pechinesi stilizzati alternati e contrapposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16576

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
2 dicembre 1938	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con campo magnetico di mezzelune e dischetti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16577
» » »	S. A. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con colonne a tortiglione e intercolunni a tratteggio. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16578
20 dicembre »	Soc. An. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con fascie alterne negative e positive costituite da un intreccio di linee curve assottigliantisi verso i margini delle fascie, con incroci e sovrapposizioni delle linee in una fascia e ad interruzione di uno degli elementi di incrocio nella fascia alterna. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16579
» » »	Soc. An. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con gruppi di tre foglie frastagliate parzialmente sovrapponentesi, con contorni delle foglie sottoposte visibili attraverso le foglie sovrapposte. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica dei disegno stesso).	16580
» » »	Soc. An. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di fiorellini stilizzati, isolati ed a coppie, comprendenti un gambo ricurvo ed una testa sostanzialmente ovale racchiudente un occhio e circondata in parte da un bordo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16581
21 » »	Maglificio A. Cambiaggio & C. di Pietro Cambiaggio, a Milano.	Collo per casacche sportive rovesciato del tipo a giacca con lembi inferiori ripiegabili in dentro e fissabili mediante chiusura lampo centrale in posizione di collo chiuso a camicia con davanti restringentesi verso il basso e terminante con una punta.	16582
» » »	Maglificio A. Cambiaggio & C. di Pietro Cambiaggio, a Milano.	Collo per casacche sportive rovesciato del tipo a giacca con lembi inferiori ripiegabili in dentro e fissabili mediante chiusura lampo laterale in posizione di collo chiuso a camicia con triangolo inferiore.	16583
23 » »	Ditta Magnadyne Radio di Mario Pesce, a Torino.	Scatto per commutatore rotante per l'intiero giro, le cui posizioni angolari, tutte singole differenti tra loro, risultano determinate da coppie di arresti predisposti a differenti distanze dall'asse di rotazione.	16584
» » »	Casaro Francesco, a Pincara (Rovigo).	Campana per semialbero di trattrice agricola, provvista alla estremità di premistoppa con cappuccio a vite.	16585
24 » »	Gaude Gioachino, a Torino.	Oliatore a mano con becco di scarico flessibile allo scopo di agevolare la lubrificazione delle parti meno accessibili di macchine in genere.	16586
» » »	Forneris Andrea e Leanza Santo, a Torino.	Coperchio automatico a bilico per la chiusura della bocca di bottiglie o recipienti in genere.	16587

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
27 dicembre 1938	Soc. An. Tessital, a Torino.	Disegno di tessuto a fondo azzurro scuro, decorato con piselli bianchi e rossi alternati sia in senso verticale che orizzontale.	16588
» » »	Società Anonima Brevetti-Cecchet, a Brescia.	Apparecchio portatile, costituito da una bombola di ossigeno ed un recipiente contenente l'anestico da mescolare insieme per usi chirurgici, e specialmente per gabinetti di odontoiatria.	16589
28 » »	Société Michelin & Cie., a Clermont-Ferrand (Francia).	Colonnetta stradale per bivio, in agglomerato, sopportante due targhe di dimensioni regolamentari, a squadra l'una con l'altra, per le indicazioni del numero delle due strade, delle direzioni e delle distanze delle località dal bivio.	16590
30 dicembre »	Ditta Magnadyne Radio di Mario Pesce, a Torino.	Sospensione elastica per piano fonografico con molle e bordatura soffice.	16591
31 » »	S. A. Fabbrica Articoli Casalinghi e Metallurgici F.A.C.E.M., a Forno Canavese (Torino).	Macchina tritatrice con camera della coclea di convogliamento del materiale da tritare a fondo riportato amovibile.	16592
16 » »	Officine Didino Neri, a Bologna.	Cerniera, con applicazione interna alla sponda che permette la completa utilizzazione del piano di carico, d'autocarri e rimorchi di qualsiasi tipo, con la eliminazione di sporgenze oltre la linea delle sponde.	16593
21 » »	Tittarelli Giuseppe, a Perugia.	Carrucola con scanalatura verticale, e elicoidali per l'arresto della corda che vi scorre, e armatura relativa costituita da piastre, perni a vite e dado e asse per l'ancoraggio.	16594
16 » »	Ratto Giovanni, a Chiavari (Genova).	Raccordo senza saldatura per tubi flessibili.	16595
13 gennaio 1939	Ditta Cesare Giorgi Conceria di Tivoli, a Tivoli (Roma).	Sandalo con tomaia di un sol pezzo, traforata con fiori rettangolari disposti su linee a spiga.	16596
24 » »	Cotti Francesco, a Roma.	Poltrona con spalliera regolabile in tubi d'acciaio in tre elementi cernierati per formare un lettino regolabile a sdraio, con piedino per rettificare la posizione inclinata.	16597
25 » »	Fanello Alberto, a Roma.	Sacco di carta o di simile materiale costruito a soffietto nel senso dell'altezza, e ciò allo scopo di proporzionare l'ingombro del sacco alla quantità di materiale in esso contenuto.	16598
3 » »	Nassetti Ettore, a Milano.	Rinvio a due vie per il raccordo di due alberi.	16599
» » »	S. A. Calzaturificio Lombardo « Vitale », a Busto Arsizio (Varese).	Calzatura a sandalo, con la parte di pianta e punta della tomaia a strisce variamente intrecciate, parte del tallone in un sol pezzo, e chiusura a cinturino.	16600
5 » »	De Angeli-Frua, Società per l'Industria dei tessuti stampati, a Milano.	Disegno di tessuto stampato a corolle di primule disseminate tra sparse di foglie di faggio. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16601
» » »	Soc. An. F.lli Doniselli, a Milano.	Telaio ad elementi tubolari complanari per bicicletta biposto.	16602
» » »	Soc. An. F.lli Doniselli, a Milano.	Carrello portaimmondizie a due ruote con fiancate ad elementi tubolari continui, ad autocaricamento e scaricamento del recipiente senza maniglie.	16603
» » »	Palni Guido, a Milano.	Mutandina con cintura elastica a cavallotto a guisa di sospensorio.	16604

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
7 gennaio 1938	S A. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con larga spaziatura di fiori in calice e sbocciati e foglie staccate di euforbia magnifica. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16605
11 » »	Verati Alfonso, a Milano.	Chiusura costituita da due coppie di elementi sferoidali i cui elementi componenti sono elasticamente collegati fra di loro.	16606
7 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con giustapposizione e sovrapposizione parziale di teste di fiori di calendole grandi e piccole e rose canine con stami. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16607
7 gennaio 1938	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione alterna di anelli lisci infilati in linea striata e anelli striati infilati in linea liscia. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16608
7 gennaio 1939	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fascie di grandi corolle di peonie alternate a fascie di crisantemi e ciclamini e fascie di finto pizzo con foglie di eucalipto e con contorno di rose semplici. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16609
» » »	Ditta Ernesto Tognetti, a Milano.	Oliera costituita da due boccette poliedriche ottagonali oppostamente inclinate, riunite fra loro per una faccia periferica e da un manico comune.	16610
10 » »	Soc. An. Officine Meccaniche di Vedano, a Vedano al Lambro (Milano).	Manicotto per lo sterzo di biciclette con anello di bloccaggio filettato superiore servente a bloccare contemporaneamente gli elementi dei due cuscinetti a sfere superiore ed inferiore nonchè una ranella superiore dentata intermedia.	16611
» » »	Soc. An. Officine Meccaniche di Vedano, a Vedano al Lambro (Milano).	Manicotto per lo sterzo di biciclette con anello di bloccaggio collocato in posizione estrema ed avente un anello intermedio o ranella dello stesso diametro, senza gola tra l'una e l'altra parte.	16612
» » »	Soc. An. Officine Meccaniche di Vedano, a Vedano al Lambro (Milano).	Sterzo per biciclette con anello di bloccaggio posto all'estremità superiore, con fascia zigrinata, sporgente contro cuscinetto con fascia zigrinata, sporgente sia superiormente che inferiormente.	16613
» » »	Soc. An. Officine Meccaniche di Vedano, a Vedano al Lambro (Milano).	Sterzo per biciclette con anello di bloccaggio estremo presentante una fascia zigrinata rientrante e un contro-anello superiore pure provvisto di fascia zigrinata rientrante, manicotto con due svasature e contro anello di scorrimento inferiore con fascia zigrinata sporgente ed infine anello inferiore cilindrico esternamente.	16614
» » »	Soc. An. Officine Meccaniche di Vedano, a Vedano al Lambro (Milano).	Sterzo per biciclette con anello estremo di bloccaggio zigrinato, contro-anello superiore con bordo zigrinato rientrante, manicotto con due coppe a profilo esterno cilindrico, contro-anello di scorrimento inferiore con bordo rientrante zigrinato ed anello estremo sagomato.	16615

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 gennaio 1939	Soc. An. Officine Meccaniche di Vedano, a Vedano al Lambro (Milano).	Sterzo per biciclette con manicotto terminante con due colletti esternamente cilindrici contro cui fanno testa due anelli con corone sfaccettate sporgenti, costituenti le controsedi per due cuscinetti a sfere e anello di bloccaggio all'estremità superiore con sporgenza estrema smussata.	16616
» » »	Soc. An. Officine Meccaniche di Vedano, a Vedano al Lambro (Milano).	Anello porta-fanale con dentatura sul bordo inferiore atta ad impegnarsi con la dentatura del bordo superiore del contro-anello di scorrimento superiore, manicotto cilindrico, ingrossamente per le sedi di scorrimento delle sfere dei due cuscinetti ed anello di bloccaggio posto superiormente, agente sull'anello con braccio porta-fanale.	16617
» » »	Soc. An. Officine Meccaniche di Vedano, a Vedano al Lambro (Milano).	Sterzo per biciclette con anello di bloccaggio collocate all'estremità superiore dello sterzo, munito di zigrinatura sporgente, ranella con dentatura, contro-anello di scorrimento con fascia zigrinata, manicotto con estremità coniche esternamente contro-anello inferiore zigrinato ed anello terminale inferiore cilindrico.	16618
11 » »	Dunlop Rubber Company Ltd., a Fort Dunlop, Erdington, Birmingham (G. Bretagna).	Cerchione di gomma per cicli presentante una superficie di scorrimento costituita da una unica nervatura periferica con sporgenze laterali appuntite distanziate, e da cinque nervature a zig-zag, su ciascun lato della nervatura centrale, di larghezza gradualmente ridotta dal lato interno verso l'esterno.	16619
» » »	S. A. Coltellerie Riunite di Caslino & Maniago, a Caslino d'Erba (Como).	Temperino a due lame, con custodia o manico a medaglia.	16620

(4247)

Il direttore: A. Zengarini

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del concorso fra ingegneri ed architetti italiani per il progetto della nuova sede del Ministero degli affari esteri

In relazione al bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1939-XVII, n. 79, pag. 1617, ed al successivo avviso di proroga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1939-XVII, n. 182, pag. 3688, si porta a conoscenza di chi può avervi interesse che il termine per la presentazione degli elaborati è ulteriormente prorogato fino alle ore 18 del 30 ottobre 1939-XVIII.

(4292)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso al posto di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto 17709 del 13 maggio 1939 col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 24 posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937;

Visto il decreto di pari numero e data dal quale risulta che l'ostetrica Predieri Lidia non fu dichiarata vincitrice di alcuna sede, perchè quelle da lei indicate erano state assegnate ad altre concorrenti che la precedevano in graduatoria;

Vista la nota 2327 del 2 agosto 1939 del podestà di Aquilonia con la quale partecipava che la signorina Guidazzoli Maria, vincitrice della condotta ostetrica di quel Comune ha dichiarato di rinunziarvi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Vista la lettera n. 2606 del 1° settembre 1939 del podestà di Aquilonia con la quale si trasmette l'accettazione a ostetrica condotta di quel Comune della signora Predieri Lidia, all'uopo invitata;

Decreta:

La signora Predieri Lidia è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Aquilonia e designata per la nomina a titolare.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Aquilonia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Avellino, addì 7 settembre 1939-XVII

Il prefetto: Trifuoggi

(4171)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.